

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 1790-B**

Disposizioni per la  
formazione del bilancio  
annuale e pluriennale  
dello Stato  
(legge finanziaria 2010)

**Il testo modificato dalla  
Camera**

dicembre 2009  
n. 182



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano \_2948

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' \_3435

S. Marci \_3788

S. Ruscica \_5611

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 1790-B**

Disposizioni per la  
formazione del bilancio  
annuale e pluriennale  
dello Stato  
(legge finanziaria 2010)

**Il testo modificato dalla  
Camera**

dicembre 2009  
n. 182



## AVVERTENZA

Il presente *dossier* contiene le sintesi delle disposizioni del disegno di legge **A.S. n. 1790-B**, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*”, quale approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

I testi di sintesi sono stati redatti sulla base di bozze del testo del disegno di legge, trasmesso al Senato dall'altro ramo.

Le rubriche dei commi sono redazionali e non figurano nel testo del disegno di legge, che rubrica solo i due articoli di cui si compone.

I testi di sintesi evidenziano se la relativa disposizione è frutto di una modifica o di un'innovazione apportata durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Il *dossier* riproduce, con limitate modifiche e con l'aggiornamento della numerazione dei commi, i contenuti dell'analogo fascicolo di documentazione predisposto in materia dal Servizio studi della Camera dei deputati (n. 246/A).

A conclusione del *dossier* è posta la Tabella delle corrispondenze, che consente di identificare la collocazione di ciascun comma nelle successive versioni del disegno di legge.

Nell'indice sono evidenziati in **neretto** i commi oggetto di modifiche non puramente formali da parte della Camera.



## INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	15
Articolo 1 ( <i>Risultati differenziali</i> ).....	17
Articolo 2 ( <i>Disposizioni diverse</i> ).....	17
Commi 1-4.....	17
( <i>Disposizioni finanziarie in materia previdenziale</i> ).....	17
Comma 5 ( <i>Contribuzione e trattamenti pensionistici per gli operai agricoli</i> ).....	17
<b>Commi 6-8</b> ( <i>Acconto IRPEF per l'anno 2009</i> ).....	18
Comma 9 ( <i>Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca</i> ).....	18
Commi 10 e 11 ( <i>Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie</i> ).....	18
<b>Comma 12</b> ( <i>DURC per gli esercenti del commercio ambulante</i> ).....	19
Commi 13-20 ( <i>Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego</i> ).....	19
Comma 21 ( <i>Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia</i> ).....	20
Comma 22 ( <i>Assunzione di personale nelle Camere di commercio</i> ).....	20
<b>Comma 23</b> ( <i>Contributi concernenti i comuni “svantaggiati”</i> ).....	20
<b>Comma 24</b> ( <i>Trasferimenti erariali ai comuni</i> ).....	21
Comma 25 ( <i>Collegi universitari</i> ).....	21
Comma 26 ( <i>Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo</i> ).....	21
Commi 27, 32-36 ( <i>Difesa servizi S.p.A</i> ).....	21
Commi 28-31 ( <i>Uso dei marchi delle Forze armate</i> ).....	22
<b>Commi 37 e 38</b> ( <i>Finanziamento in favore dei consorzi di confidi</i> ).....	22
Comma 39 ( <i>Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa</i> ).....	22

Comma 40	
(Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica) .....	22
Comma 41	
(Alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari) .....	23
Comma 42	
(Modifiche al patto di stabilità per i Comuni abruzzesi terremotati) .....	23
Comma 43	
(Personale appartenente al comparto sicurezza-difesa) .....	23
Comma 44	
(Finanziamento a CNR ed ENEA) .....	23
Comma 45	
(Rinegoiazione mutui ex Sviluppo Italia) .....	24
Comma 46	24
(Stanziamiento per defibrillatori semiautomatici e automatici esterni) .....	24
Comma 47	
(Estensione alla Guardia di Finanza delle attività negoziali della Difesa) .....	25
<b>Comma 48</b>	
(Fondo per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo del territorio) .....	25
Comma 49	
(Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli) .....	25
Comma 50	
(Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile) .....	25
Comma 51	
(Eventi atmosferici del 6 giugno 2009) .....	26
<b>Comma 52</b>	
(Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia) .....	26
<b>Comma 53</b>	
(Fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli) .....	26
<b>Comma 54</b>	
(Polizze assicurative contratte dagli agricoltori) .....	27
<b>Comma 55</b>	
(Interventi a favore del settore agricolo) .....	27
<b>Comma 56</b>	
(Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura) .....	28
Comma 57	
(Contributi per i prodotti a stagionatura prolungata) .....	28
Comma 58	
(Riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'influenza aviaria) .....	28
Comma 59	
(Contributo agli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi) .....	28



Comma 60 ( <i>Osservatorio e Fondo per le comunità giovanili</i> ).....	28
Comma 61 ( <i>Contributi all'editoria</i> ).....	29
<b>Comma 62</b> ( <i>Erogazioni dei contributi all'editoria</i> ).....	29
<b>Comma 63</b> ( <i>Somme dovute a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali</i> ).....	29
Comma 64 ( <i>Biodiesel e prodotti derivati dalla biomassa</i> ).....	30
Comma 65 ( <i>Fondo di parte corrente di cui all'art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008</i> ).....	30
<b>Commi 66-68</b> ( <i>Finanziamento del Servizio sanitario nazionale</i> ).....	30
<b>Commi 69 e 70</b> ( <i>Edilizia sanitaria e Certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie</i> ).....	31
<b>Commi 71-74</b> ( <i>Personale del Servizio sanitario nazionale</i> ).....	31
<b>Commi 75-91</b> ( <i>Regioni con disavanzo strutturale nel settore sanitario</i> ).....	31
<b>Commi 92-97</b> ( <i>Regioni inadempienti nel settore sanitario per profili diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio</i> ).....	32
<b>Comma 98</b> ( <i>Anticipazione di liquidità per l'estinzione dei debiti sanitari pregressi</i> ).....	32
<b>Comma 99</b> ( <i>Norme sulla riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti</i> ).....	32
<b>Comma 100</b> ( <i>Accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie private</i> ).....	33
<b>Comma 101</b> ( <i>Carte elettroniche</i> ).....	33
<b>Comma 102</b> ( <i>Fondo per le non autosufficienze</i> ).....	33
<b>Commi 103 e 104</b> ( <i>Fondo nazionale per le politiche sociali</i> ).....	33
<b>Comma 105</b> ( <i>Versamento al bilancio statale di risorse accantonate per i trattamenti di fine rapporto</i> ).....	34

<b>Commi 106-125</b>	
<i>(Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige)</i> .....	34
<b>Comma 126</b>	
<i>(Destinazione di maggiori entrate al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili)</i> .....	35
<b>Commi 127-128</b>	
<i>(Rimborso minori entrate ICI)</i> .....	35
<b>Comma 129</b>	
<i>(Variazione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e del Fondo strategico a sostegno dell'economia reale)</i> .....	36
<b>Comma 130</b>	
<i>(Sostegno al reddito per i lavoratori a progetto)</i> .....	36
<b>Comma 131</b>	
<i>(Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali)</i> .....	36
<b>Commi 132 e 133</b>	
<i>(Contribuzione figurativa integrativa)</i> .....	37
<b>Commi 134 e 135</b>	
<i>(Riduzioni contributive per assunzioni di lavoratori)</i> .....	37
<b>Commi 136-140</b>	
<i>(Ammortizzatori sociali in deroga)</i> .....	37
<b>Comma 141</b>	
<i>(Monitoraggio in materia di ammortizzatori sociali e concorso al finanziamento di ammortizzatori in deroga da parte di alcuni fondi)</i> ....	38
<b>Commi 142 e 143</b>	
<i>(Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro)</i> .....	38
<b>Commi 144-147</b>	
<i>(Incentivi in favore di soggetti di intermediazione per l'assunzione di lavoratori svantaggiati)</i> .....	39
<b>Commi 148 e 149</b>	
<i>(Disposizioni in materia di lavoro accessorio)</i> .....	39
<b>Comma 150</b>	
<i>(Trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori delle imprese edili e affini)</i> .....	39
<b>Comma 151</b>	
<i>(Incentivo per le assunzioni di lavoratori disoccupati)</i> .....	40
<b>Comma 152</b>	
<i>(Fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale)</i> .....	40
<b>Comma 153</b>	
<i>(Prestazioni previdenziali per gli operai agricoli a tempo determinato)</i> .....	40
<b>Commi 154 e 155</b>	
<i>(Disposizioni in materia di apprendistato)</i> .....	40

<b>Commi 156 e 157</b>	
<i>(Proroga per il 2010 di benefici fiscali per i lavoratori dipendenti)</i> .....	41
<b>Commi 158-160</b>	
<i>(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e Norme di copertura finanziaria)</i> .....	41
<b>Commi 161-182</b>	
<i>(Banca del Mezzogiorno S.p.A.)</i> .....	42
<b>Commi 183-188</b>	
<i>(Disposizioni concernenti comuni, province e comunità montane)</i> .....	43
<b>Commi 189-194</b>	
<i>(Fondi comuni di investimento immobiliare della Difesa)</i> .....	44
<b>Commi 195-196</b>	
<i>(Anticipazione al comune di Roma per il ripiano dei debiti)</i> .....	45
<b>Comma 197</b>	
<i>(Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato)</i> .....	45
<b>Comma 198</b>	
<i>(Sospensione di adempimenti per le popolazioni terremotate dell'Abruzzo)</i> .....	45
<b>Comma 199</b>	
<i>(Copertura degli oneri recati dai commi 197 e 198)</i> .....	46
<b>Commi 200 e 201</b>	
<i>(Oneri a carico dei passeggeri che viaggiano in aereo)</i> .....	46
<b>Comma 202</b>	
<i>(Approvazione ex lege di concessioni autostradali)</i> .....	46
<b>Commi 203-205</b>	
<i>(Ponte sullo stretto Messina)</i> .....	47
<b>Commi 206-210</b>	
<i>(Assunzioni di personale di polizia e vigili del fuoco)</i> .....	47
<b>Comma 211</b>	
<i>(Costi delle intercettazioni telefoniche)</i> .....	48
<b>Comma 212-215</b>	
<i>(Spese di giustizia)</i> .....	48
<b>Commi 216-218</b>	
<i>(Modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna)</i> .....	49
<b>Comma 219</b>	
<i>(Edilizia carceraria)</i> .....	49
<b>Comma 220</b>	
<i>(Convenzioni con le regioni per il potenziamento del servizio giustizia)</i> .....	49
<b>Comma 221</b>	
<i>(Destinazione dei risparmi di spesa al funzionamento dell'organizzazione giudiziaria)</i> .....	50

<b>Comma 222</b> <i>(Razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche)</i> .....	50
<b>Comma 223</b> <i>(Alienazione immobili dello Stato)</i> .....	50
<b>Comma 224</b> <i>(Destinazione delle risorse)</i> .....	50
<b>Commi 225-227</b> <i>(Accordi quadro CONSIP)</i> .....	50
<b>Comma 228</b> <i>(Imposta sostitutiva su redditi locazione di immobili ubicati nella provincia de L'Aquila)</i> .....	51
<b>Commi 229 e 230</b> <i>(Rivalutazione terreni e partecipazioni)</i> .....	51
<b>Comma 231</b> <i>(Recupero somme dovute all'erario dagli enti locali)</i> .....	51
<b>Commi 232-234</b> <i>(Grandi opere infrastrutturali)</i> .....	52
<b>Comma 235</b> <i>(Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.)</i> .....	52
<b>Comma 236</b> <i>(Credito d'imposta per spese di ricerca)</i> .....	53
<b>Commi 237 e 238</b> <i>(Contributi alle radio ed alle televisioni locali)</i> .....	53
<b>Comma 239</b> <i>(Messa in sicurezza degli edifici scolastici)</i> .....	53
<b>Comma 240</b> <i>(Piani straordinari per il rischio idrogeologico)</i> .....	54
<b>Comma 241</b> <i>(Trasferimento di risorse tra autorità indipendenti)</i> .....	54
<b>Commi 242 e 243</b> <i>(Interventi di tutela a favore delle popolazioni colpite da eventi atmosferici)</i> .....	54
<b>Comma 244</b> <i>(Fondi speciali - Tabelle A e B)</i> .....	55
<b>Comma 245</b> <i>(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)</i> .....	55
<b>Comma 246</b> <i>(Rifinanziamento di spese di conto capitale - Tabella D)</i> .....	56
<b>Comma 247</b> <i>(Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa - Tabella E)</i> .....	57
<b>Commi 248 e 249</b> <i>(Modulazione delle leggi pluriennali di spesa - Tabella F)</i> .....	57

<b>Comma 250</b> <i>(Riassegnazione di entrate)</i> .....	58
<b>Comma 251</b> <i>(Effetti del decreto-legge n. 168 del 2009)</i> .....	58
Commi 252-253 <i>(Copertura degli oneri correnti ed entrata in vigore)</i> .....	59
TABELLA CORRISPONDENZE.....	61



## **SINTESI DEL CONTENUTO**





## **Articolo 1**

### *(Risultati differenziali)*

L'**articolo 1**, al **comma 1**, fissa, per il 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 63.000 milioni (al netto di 4.684 milioni per regolazioni debitorie), mentre il ricorso al mercato è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni. Il **comma 2** determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, per gli anni 2011 e 2012. Ai sensi del **comma 3**, i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate per rimborsare passività prima della scadenza ovvero per ristrutturare passività preesistenti. Il **comma 4** destina le eventuali maggiori disponibilità finanziarie realizzate nel 2010 alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.

## **Articolo 2**

### *(Disposizioni diverse)*

### **Commi 1-4**

#### *(Disposizioni finanziarie in materia previdenziale)*

I **commi da 1 a 3** recano disposizioni relative ai trasferimenti in favore di alcune gestioni previdenziali.

Tali commi determinano l'adeguamento, per l'anno 2010, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) dell'INPS. Si ricorda che i destinatari finali di tali trasferimenti sono alcune gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori), nonché l'ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo).

Il **comma 4** provvede ad una regolazione contabile interna all'INPS, incrementando - in relazione alla sussistenza di maggiori oneri - il livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

### **Comma 5**

#### *(Contribuzione e trattamenti pensionistici per gli operai agricoli)*

Il **presente comma** reca una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) riguardo ai criteri di calcolo della retribuzione convenzionale, valida come base di calcolo ai fini della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento pensionistico per gli operai agricoli a tempo determinato.

*Cfr.*, in materia, anche il **comma 153** del presente articolo.

### **Commi 6-8**

*(Acconto IRPEF per l'anno 2009)*

I **commi in esame, introdotti dalla Camera**, disciplinano, con riferimento alla riduzione dell'acconto IRPEF 2009 disposto dal decreto-legge n. 168/2009, le modalità di recupero dell'eccedenza dell'imposta versata dai soggetti che - non avendo rideterminato l'importo dovuto - hanno effettuato un maggiore versamento determinato applicando le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto legge n. 168.

In particolare, al contribuente che ha effettuato il maggiore versamento è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile in compensazione sin dal primo pagamento di altre imposte, tributi o contributi.

Se, invece, l'acconto è stato trattenuto dal sostituto d'imposta e da quest'ultimo versato all'Erario, l'eccedenza è restituita al contribuente con il pagamento degli emolumenti del mese di dicembre 2009 e il sostituto d'imposta è autorizzato ad effettuare lo scomputo della maggiore quota dai successivi versamenti dovuti.

Le disposizioni previste nei suddetti commi risultano già vigenti con decorrenza 24 novembre 2009 in quanto contenute nei commi da 2 a 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. Gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di quanto introdotto dal suddetto decreto-legge, entrato in vigore il 24 novembre 2009, sono fatti salvi dal testo in esame.

### **Comma 9**

*(Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca)*

Il **comma in esame** dispone in merito alla determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca, stabilendo che anche per il triennio 2010-2012 la crescita del fabbisogno delle università e degli enti pubblici di ricerca non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario e al 4% per gli enti pubblici di ricerca. Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate.

### **Commi 10 e 11**

*(Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)*

I **commi in esame** anzitutto prorogano all'anno 2012 la detrazione IRPEF spettante per le spese di ristrutturazione edilizia (36% dell'onere sostenuto per un importo non superiore a 48.000 euro). Sono interessate dalla proroga le spese relative a unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata e quelle

eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie purché provvedano all'alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013.

Viene poi introdotta, a regime, l'aliquota IVA agevolata al 10% per le prestazioni relative ad interventi di recupero e ristrutturazione edilizia appositamente individuati. L'applicazione definitiva dell'aliquota ridotta, normalmente oggetto di intervento di proroga annuale, è compatibile con la disciplina comunitaria in quanto, con la direttiva 2009/47/CE, i servizi ad alta intensità di lavoro (tra i quali le ristrutturazioni edilizie) sono stati inclusi nell'elenco dei beni e servizi che possono essere assoggettati ad aliquota agevolata.

### **Comma 12**

*(DURC per gli esercenti del commercio ambulante)*

**Il comma, modificato dalla Camera dei deputati**, sostituisce il comma 2-bis dell'articolo 28 ed integra l'articolo 29 del decreto legislativo n. 114 del 1998 in tema di commercio su aree pubbliche.

La disposizione è volta a riportare nell'ambito proprio di competenza regionale la possibilità di subordinare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale (comprese le imprese individuali) alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), che attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali e, per l'edilizia, alle casse edili. In tal caso, le regioni stabiliscono le modalità attraverso le quali i comuni - avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria - possono essere chiamati alla verifica della sussistenza e regolarità del DURC. L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

Infine, si prevede la sospensione dell'autorizzazione per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.

### **Commi 13-20**

*(Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego)*

**I commi da 13 a 20** quantificano gli oneri per i rinnovi contrattuali per il personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il **comma 13** specifica gli oneri a carico del bilancio dello Stato per il rinnovo del triennio contrattuale 2010-2012 per il personale dipendente delle amministrazioni statali soggetto alla contrattazione collettiva gestita dall'ARAN. Il **comma 14** individua gli oneri per il personale del settore statale in regime di diritto pubblico. Ai sensi del **comma 15**, gli stanziamenti di cui ai commi precedenti comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi previdenziali e IRAP). Il **comma 16** conferma che per gli enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri sono a carico dei rispettivi bilanci. Il **comma 17** specifica che continua a

trovare applicazione, per le regioni, l'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il medesimo Servizio. Il **comma 18** autorizza le amministrazioni (ad eccezione del comparto Scuola) ad utilizzare, in aggiunta alle risorse di cui commi precedenti, gli eventuali maggiori risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, accertati in sede di specifiche verifiche sui dati di consuntivo da effettuarsi entro il primo semestre del 2010. Il **comma 19** dispone l'istituzione di un fondo nel quale confluiscono le risorse aggiuntive accertate ai sensi del comma 18. Tali risorse saranno destinate alle finalità di cui ai commi in esame. Ai sensi del **comma 20**, l'individuazione di ulteriori risorse ai fini della definizione della tornata contrattuale 2010-2012 è legata alla conclusione della fase transitoria e congiunturale indicata dal comma 13.

### **Comma 21**

*(Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia)*

La **norma in esame** istituisce un tavolo paritetico fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia per la definizione del contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione e attribuisce alla stessa 200 milioni di euro nell'anno 2010, a titolo di acconto dell'intero ammontare che verrà determinato. La norma intende dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 74/2009; sentenza con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni che determinavano in quota fissa per gli anni dal 2008 al 2011, le entrate tributarie spettanti alla regione riferibili alle ritenute IRPEF sui redditi da pensione.

### **Comma 22**

*(Assunzione di personale nelle Camere di commercio)*

Il **comma in esame** proroga per il triennio 2010-2012 le disposizioni previste all'articolo 3, commi da 116 a 118, della legge finanziaria 2008 in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dell'Unioncamere.

### **Comma 23**

*(Contributi concernenti i comuni "svantaggiati")*

Il **comma in esame** proroga per gli anni 2010, 2011 e 2012 i contributi previsti a favore dei piccoli comuni che presentano parametri critici di carattere demografico (percentuale elevata di popolazione ultrasessantacinquenne o di età

inferiore ai 5 anni) nonché delle comunità montane, già disposti per il triennio precedente 2007-2009 dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 296/2006, riducendo peraltro - **con modifica introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati** - di 10 milioni di euro l'importo complessivo annuo degli stanziamenti autorizzati dalla legge n. 296/2006 (188 milioni di euro annui).

#### **Comma 24**

*(Trasferimenti erariali ai comuni)*

La **norma in esame, inserita durante l'esame presso la Camera dei deputati**, obbliga i comuni a trasmettere al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006, ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.

Nel dettaglio, la trasmissione delle certificazioni del maggiore gettito ICI accertato deve avvenire perentoriamente entro il 31 marzo 2010, a pena di decadenza, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'Interno.

#### **Comma 25**

*(Collegi universitari)*

Il **comma in esame** autorizza una spesa di 3 milioni per il 2010 per lo svolgimento di attività culturale da parte dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

#### **Comma 26**

*(Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo)*

Il **comma in esame** esenta le vittime di terrorismo e delle stragi di matrice terroristica e i loro superstiti, che siano stati parti in causa in un procedimento civile, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, dal pagamento dell'imposta di registro prevista per le parti in causa e "*di ogni altra imposta*".

#### **Commi 27, 32-36**

*(Difesa servizi S.p.A)*

I **commi in esame** istituiscono la società Difesa Servizi S.p.A, ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa.

### **Commi 28-31**

*(Uso dei marchi delle Forze armate)*

I **commi in esame** recano disposizioni in materia di tutela dei marchi e segni distintivi delle Forze armate, disciplinandone l'utilizzo attraverso contratti di sponsorizzazione e stabilendo le sanzioni per il loro uso illegittimo. E' rimesso a un regolamento ministeriale l'individuazione dei marchi, delle denominazioni, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza oggetto di tutela ai sensi dei commi precedenti.

### **Commi 37 e 38**

*(Finanziamento in favore dei consorzi di confidi)*

Il **comma 37 - riguardo al quale la Camera ha approvato una modifica esclusivamente formale** - prevede un finanziamento in favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi in alcune aree.

Il **comma 38 - inserito dalla Camera** - specifica che, per le finalità di cui al precedente comma, i suddetti consorzi possono altresì impiegare le risorse che, al 1° gennaio 2010, risultino ancora nella propria disponibilità e che derivino dai fondi stanziati per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

### **Comma 39**

*(Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa)*

Il **comma in esame** trasforma il "Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa", istituito dal decreto-legge 112/2008 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, in "Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa". Esso inoltre modifica le modalità per l'emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del Fondo medesimo, prevedendo, tra l'altro, l'intesa con la Conferenza unificata.

### **Comma 40**

*(Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica)*

Il **comma in esame** proroga per il 2010 le disposizioni della legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 153) con le quali è stata prevista l'assegnazione ad alcune province della riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

### **Comma 41**

*(Alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari)*

Il **comma in esame** dispone l'ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2010 del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50% del capitale sociale. La disposizione si applica ai soggetti che detenevano una partecipazione superiore al suddetto limite al 31 dicembre 2008. Di fatto, pertanto, i soci che al 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione eccedente il limite avranno a disposizione due anni per procedere all'alienazione, invece del termine ordinario annuale di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

### **Comma 42**

*(Modifiche al patto di stabilità per i Comuni abruzzesi terremotati)*

La **norma in esame** reca alcune deroghe ai vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2010 in favore dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma dell'aprile 2009, come individuati dall'articolo 1 del D.L. n. 39/2009 (legge n. 77/2009). In particolare, la norma prevede, in favore di tali comuni, l'esclusione dal computo del saldo del patto per il 2010 dei pagamenti per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma. La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Fondo per le aree sottoutilizzate per la ricostruzione e il sostegno delle zone terremotate, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del predetto D.L. n. 39/2009.

**Nel corso della lettura alla Camera è stata apportata una modifica al testo di carattere solo formale.**

### **Comma 43**

*(Personale appartenente al comparto sicurezza-difesa)*

Il **presente comma** incrementa di 100 milioni annui, a decorrere dal 2010, gli stanziamenti destinati, per il biennio 2008-2009, al miglioramento stipendiale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

### **Comma 44**

*(Finanziamento a CNR ed ENEA)*

Il **comma in esame** autorizza la spesa di 15 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011 e di 20 milioni per il 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'ENEA, per consentire lo sviluppo del

tessuto produttivo delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, e dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, attraverso l'incentivazione di progetti riguardanti l'efficienza energetica, la tutela ambientale, le metodologie innovative per il *made in Italy* agroalimentare e la produzione di farmaci biotecnologici.

### **Comma 45**

*(Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia)*

Il **comma in esame** modifica l'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), che reca una disposizione che autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, istituita il 26 gennaio 1999 con il nome di Sviluppo Italia e con capitale interamente posseduto dal Ministero dell'economia e delle finanze, a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 in base alle disposizioni contenute nella legislazione in materia di autoimprenditorialità. In particolare, la rinegoziazione può essere estesa ai mutui accesi entro il 31 dicembre 2008, prevedendo altresì un limite di spesa con riferimento alle risorse disponibili allo scopo destinate, quantificate in un ammontare pari a 1 milione di euro per il 2010.

Si ricorda che, con riferimento alla copertura degli oneri per l'attuazione della predetta rinegoziazione dei mutui da parte dell'Agenzia ex Sviluppo Italia, il comma 190 dell'art. 2 della citata legge per il 2008 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Il citato comma 188 prevede che la rinegoziazione consista nella rideterminazione della durata complessiva del rimborso. In ogni caso, tale durata è fissata entro il limite temporale di 15 anni, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Gli interessi del mutuo rinegoziato sono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione europea fissato alla data della rinegoziazione. La norma dispone una clausola in caso di eventuali aumenti del costo degli interessi dovuti all'allungamento e alla rinegoziazione dei mutui in oggetto. I costi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, in particolare, sono previsti a carico dei beneficiari con riferimento alle categorie di agevolazione di cui al decreto-legge n. 786 del 1985.

### **Comma 46**

*(Stanziamiento per defibrillatori semiautomatici e automatici esterni)*

Il **presente comma - riguardo al quale la Camera ha operato una modifica esclusivamente formale** - reca un'autorizzazione di spesa, pari a 4 milioni di euro per il 2010 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, per la



diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Le risorse sono impiegate secondo criteri e modalità definiti con decreto ministeriale.

#### **Comma 47**

*(Estensione alla Guardia di Finanza delle attività negoziali della Difesa)*

Il **presente comma** estende alla Guardia di finanza la facoltà, già concessa dalla legge finanziaria 2006 al Ministero della difesa, di stipulare convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, con finalità di contenimento della spesa.

#### **Comma 48**

*(Fondo per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo del territorio)*

Il **comma, modificato dalla Camera dei deputati**, riserva una quota di 100 milioni di euro (50 milioni nel testo approvato dal Senato) per il 2010 in favore del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito dal comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, e destinato ad enti per interventi sul rispettivo territorio di appartenenza per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico. La riserva è a valere sulle risorse previste dal comma 250, che affluiscono ad una apposita contabilità speciale (istituita dal comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, concernente il c.d. "scudo fiscale").

#### **Comma 49**

*(Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli)*

Il **comma in esame** dispone l'ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2010, della rideterminazione di alcune agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone agricole svantaggiate o territori montani particolarmente svantaggiati, autorizzando una spesa per il 2010 di 120,2 milioni.

#### **Comma 50**

*(Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)*

Il **comma in esame** reca disposizioni inerenti al Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile, istituito dall'articolo 1, comma 72, della legge n. 247/2007, eliminando, in primo luogo, la possibilità, per i soggetti interessati, di utilizzare il Fondo per accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalle peculiari caratteristiche del lavoro svolto o per sviluppare attività innovative o imprenditoriali. Inoltre, viene abrogato il successivo articolo 1, comma 74, della stessa legge, che rimandava ad un

apposito decreto la disciplina delle modalità operative di funzionamento del Fondo medesimo.

### **Comma 51**

*(Eventi atmosferici del 6 giugno 2009)*

Il **comma in oggetto** integra con 10 milioni per il 2010 il Fondo della protezione civile, destinando tale importo ai territori del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia colpiti da eccezionali eventi meteorologici il 6 giugno 2009.

### **Comma 52**

*(Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia)*

Il **comma in esame, modificato dalla Camera dei deputati**, stabilisce che debbano essere destinati alla vendita i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità sociali entro i termini previsti dall'art. 2-*decies* della legge 575/1965 (180 o 270 giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca da parte della cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento). Alla vendita dei beni immobili dovrà provvedere il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agencia del demanio. Le somme ricavate dalla vendita affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnate in parti uguali al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali. **La Camera dei deputati ha modificato il comma in esame**, prevedendo il diritto di prelazione nell'acquisto dei beni destinati alla vendita a favore degli enti locali ove i beni sono ubicati e del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia costituito in cooperative edilizie.

### **Comma 53**

*(Fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli)*

Il **comma, integralmente sostituito dalla Camera dei deputati**, consente l'accesso al Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. per la parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266) anche all'ulteriore scopo di favorire l'accesso al credito con finalità di investimento e di consolidamento della passività, attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli, per un limite massimo di risorse pari a 20 milioni di euro.

### **Comma 54**

*(Polizze assicurative contratte dagli agricoltori)*

Il **comma, introdotto dalla Camera dei deputati**, interviene in materia di aiuti per il pagamento delle polizze assicurative contratte dagli agricoltori contro i danni causati da avversità atmosferiche o dalla diffusione di fitopatie o epizoozie.

In particolare, è disposto l'incremento a 120 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, delle risorse finanziarie che l'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 ottobre 2009 prevede - in attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 - al fine di contribuire al pagamento dei premi corrisposti dagli agricoltori per l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante.

L'intervento, che incrementa i 70 milioni attualmente previsti dall'articolo 11 citato fino a 120 milioni, è attuato tramite una rimodulazione delle risorse che lo stesso decreto ministeriale del 29 ottobre 2009 ripartisce tra i diversi settori suscettibili di sostegno specifico ai sensi della normativa comunitaria.

Il comma in esame dispone inoltre che alle medesima finalità di copertura delle polizze assicurative sono destinati i 20 milioni di euro attivabili nel contesto comunitario dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

E' infine specificato che, per garantire il pagamento dei saldi contributivi del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi assicurativi possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

### **Comma 55**

*(Interventi a favore del settore agricolo)*

Il **comma, introdotto dalla Camera dei deputati**, per la finalità generale di ovviare alle necessità del settore agricolo, demanda al CIPE l'individuazione dei programmi da sostenere in tale settore e la relativa destinazione di 100 milioni di euro.

La copertura finanziaria è individuata a valere sulla quota del Fondo aree sottoutilizzate che l'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 185 del 2008 (c.d. decreto anticrisi) destina al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto-legge, n. 112 del 2008,

### **Comma 56**

*(Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)*

Il **comma, introdotto dalla Camera dei deputati**, proroga per l'anno 2010, ai fini dell'attuazione degli obblighi inerenti al Fondo europeo della pesca, il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009.

La copertura è a valere sulle risorse residue relative all'attuazione dei piani nazionali del settore agricolo alimentare e forestale previste dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, co. 1084 della legge 296/2006).

### **Comma 57**

*(Contributi per i prodotti a stagionatura prolungata)*

Il **comma** reca un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro, per il solo esercizio 2010, destinati alla erogazione di contributi alla produzione per i prodotti agricoli che hanno necessità di una stagionatura prolungata e che si possano fregiare di una denominazione protetta DOP o IGP.

### **Comma 58**

*(Riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'influenza aviaria)*

Il **comma in esame** riduce di 100.000 euro per il 2010, di 900.000 euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

### **Comma 59**

*(Contributo agli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi)*

Il **comma in esame** prevede l'elargizione di un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2010 nei confronti degli orfani, che siano già collocati in pensione, delle vittime di terrorismo e delle stragi di tali matrice.

### **Comma 60**

*(Osservatorio e Fondo per le comunità giovanili)*

Il **comma in esame** trasforma l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze in Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, "*al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili*". Le medesime finalità dovranno essere perseguite dal Fondo per le comunità giovanili (che attualmente finanzia invece azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e favorisce la

partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze), al quale sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2010.

### **Comma 61**

*(Contributi all'editoria)*

Il **comma in esame** reca una disposizione interpretativa dell'art. 20, comma 3-ter, del decreto-legge 223/2006, concernente i contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici, nonché dell'art. 1, comma 460, della legge 266/2005, relativa alle condizioni necessarie a partire dal 2006 per accedere ai contributi per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti sia da organi di partiti o movimenti politici. Esso precisa che le disposizioni citate si intendono riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che abbiano i requisiti richiesti "*anche se abbiano mutato forma giuridica*".

### **Comma 62**

*(Erogazioni dei contributi all'editoria)*

Il **comma in esame, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, limita l'erogazione dei contributi e delle provvidenze all'editoria all'effettivo stanziamento di bilancio, prevedendo, ove necessario, il riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto. Sono fatte salve le risorse relative alle convenzioni e agli oneri inderogabili.

### **Comma 63**

*(Somme dovute a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali)*

Il **comma in esame, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, consente, in relazione al mancato pagamento dell'annualità 2009, la rimodulazione delle rate annuali dovute dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a Poste italiane S.p.A. per il rimborso delle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali, ai sensi dell'art. 2, comma 135, del decreto-legge 262/2006. L'entrata in vigore della disposizione in esame è fissata alla data di pubblicazione della legge finanziaria in Gazzetta Ufficiale, anziché al 1° gennaio 2010, come previsto dalla normativa contabile per la legge finanziaria.

### **Comma 64**

*(Biodiesel e prodotti derivati dalla biomassa)*

Il **comma in esame** dispone una rilevante riduzione dello stanziamento destinato all'agevolazione per il bioetanolo nonché un significativo ridimensionamento della quota di *biodiesel* ammessa ad accisa agevolata.

In primo luogo, viene ridotta l'autorizzazione di spesa destinata alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta sul bioetanolo, sull'ETBE e sugli additivi e riformulanti prodotti da biomasse; in secondo luogo, viene ridotta da 250.000 a 18.000 tonnellate la quantità di contingente di *biodiesel* che, nell'anno 2010, fruisce di una aliquota agevolata di accisa.

### **Comma 65**

*(Fondo di parte corrente di cui all'art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008)*

Il **comma in esame** riduce di 100 milioni di euro a decorrere dal 2010 la dotazione finanziaria del Fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008 (si ricorda che, ai sensi del suddetto comma 17, una quota del Fondo in questione può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, ivi inclusa l'assunzione di personale, in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa, con specifico riferimento alle amministrazioni pubbliche interessate dal comma 5 e dal comma 2 dell'art. 67 del medesimo decreto-legge 112/2008; la quota eccedente la dotazione di 200 milioni di euro che non venga destinata alle finalità predette entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio).

### **Commi 66-68**

*(Finanziamento del Servizio sanitario nazionale)*

**I commi in esame sono stati introdotti dalla Camera.**

Il **comma 66** qualifica le disposizioni dettate dai successivi **commi da 67 a 105 - commi tutti inseriti dalla Camera** - come norme attuative dell'Intesa Stato-regioni in materia sanitaria (cosiddetto Patto per la salute) per il triennio 2010-2012.

Il **comma 67** definisce i livelli di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2010-2012, demandando a successivi provvedimenti legislativi l'introduzione effettiva delle risorse aggiuntive (rispetto ai livelli già stabiliti dalla legislazione vigente).

Il **comma 68** reca la disciplina, per il medesimo triennio 2010-2012, per le anticipazioni di tesoreria e per le altre modalità di erogazione del finanziamento

del Servizio sanitario nazionale, con riferimento alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Sicilia.

La misura delle erogazioni è pari, in prima istanza, al 97% delle somme spettanti alla regione a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, ovvero al 98% qualora la regione abbia, nell'ultimo triennio, adempiuto gli obblighi previsti dalla normativa in materia di spesa sanitaria (tale quota del 98% può essere elevata, compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica).

L'erogazione della restante quota di finanziamento è subordinata all'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla medesima normativa.

### **Commi 69 e 70**

*(Edilizia sanitaria e Certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie)*

**I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera.**

Il **comma 69** incrementa da 23 a 24 miliardi di euro l'importo complessivo del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Tale incremento ha una valenza esclusivamente programmatica e non concerne le risorse effettivamente disponibili; peraltro, **la Camera, con una modifica alla Tabella D del presente disegno di legge**, ha previsto anche un incremento effettivo di tali risorse, incremento pari a 200 milioni di euro per il 2011 e a 1.800 milioni per il 2012.

Il **comma 70** estende alle regioni non interessate da Piani di rientro dei disavanzi sanitari, la possibilità di impiego di una quota delle risorse del programma pluriennale di investimenti summenzionato per interventi intesi all'obiettivo della piena conoscenza e della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie.

### **Commi 71-74**

*(Personale del Servizio sanitario nazionale)*

**I commi in esame - inseriti dalla Camera** - recano norme in materia di spese per il personale (ivi compresi i soggetti non inquadrati come lavoratori dipendenti) del Servizio sanitario nazionale.

Si prevedono misure di contenimento di tali spese, ai fini del concorso, da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 e all'effettivo rispetto dei livelli di finanziamento stabiliti dal precedente **comma 67**.

### **Commi 75-91**

*(Regioni con disavanzo strutturale nel settore sanitario)*

**I commi in esame - inseriti dalla Camera** - concernono le regioni che presentano uno squilibrio economico nel settore sanitario.

Si riduce dal 7% al 5% il livello di disavanzo sanitario regionale a partire dal quale la regione (anche qualora essa provveda al ripiano integrale) è obbligata a presentare un Piano di rientro e si specifica che l'obbligo sussiste anche in caso di disavanzo inferiore al 5%, limitatamente all'ipotesi in cui gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano la copertura integrale del disavanzo. Vengono modificati i procedimenti: per la predisposizione e l'approvazione del Piano di rientro; di diffida della regione e della nomina di commissari *ad acta*, nel caso di mancata adozione del Piano o di inadempimenti regionali nell'attuazione del Piano medesimo. Per queste ultime due ipotesi, vengono altresì previste misure specifiche, tra le quali l'incremento automatico delle aliquote regionali dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF e la decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari. Viene, infine, stabilita una disciplina transitoria per le regioni che siano già sottoposte ai Piani di rientro.

### **Commi 92-97**

*(Regioni inadempienti nel settore sanitario per profili diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio)*

#### **I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera.**

Essi recano la disciplina per le regioni che, nel settore sanitario, risultano non adempienti rispetto ad obblighi diversi da quello dell'equilibrio di bilancio. E' prevista l'adozione di un Piano e la sottoscrizione di un Accordo fra la regione e lo Stato, con disposizioni in parte analoghe a quelle stabilite dalla normativa riguardante le regioni con disavanzo strutturale sanitario (normativa modificata dai precedenti **commi da 75 a 91**).

### **Comma 98**

*(Anticipazione di liquidità per l'estinzione dei debiti sanitari pregressi)*

#### **Il comma in esame è stato inserito dalla Camera.**

Esso prevede un'anticipazione di liquidità, fino ad un massimo di 1 miliardo di euro, da parte dello Stato, in favore delle regioni interessate dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai fini dell'estinzione dei debiti sanitari registrati fino al 31 dicembre 2005. Il rimborso dell'anticipazione, comprensivo degli interessi, deve avvenire in un periodo non superiore a trenta anni. Le modalità di erogazione e di restituzione delle somme sono definite con apposito contratto tra la regione interessata e il Ministero dell'economia e delle finanze.

### **Comma 99**

*(Norme sulla riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti)*

#### **Il comma in esame è stato inserito dalla Camera.**



Esso chiarisce, con riguardo alle disposizioni di riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti, che i medicinali non coperti da brevetto devono essere individuati con esclusivo riferimento al brevetto "sul principio attivo".

### **Comma 100**

*(Accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie private)*

#### **Il comma in esame è stato inserito dalla Camera.**

Esso proroga dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 il termine entro il quale le regioni, con propri provvedimenti, devono garantire la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie private, non confermati da accreditamenti definitivi.

### **Comma 101**

*(Carte elettroniche)*

#### **Il comma in esame è stato inserito dalla Camera.**

Esso proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica.

### **Comma 102**

*(Fondo per le non autosufficienze)*

#### **Il comma in esame è stato inserito dalla Camera.**

Esso reca una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2010 per il fondo per le non autosufficienze (*fondo che, a legislazione vigente, non presenta alcuna dotazione per il medesimo anno 2010*).

### **Commi 103 e 104**

*(Fondo nazionale per le politiche sociali)*

#### **I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera.**

Essi prevedono che, a decorrere dall'anno 2010, le risorse per i diritti soggettivi, contemplati da specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, non siano più comprese nel Fondo nazionale per le politiche sociali, ma siano iscritte in appositi capitoli di spese obbligatorie dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Di conseguenza, la dotazione del Fondo suddetto viene ridotta degli importi trasferiti ai singoli capitoli di spesa.

### **Comma 105**

*(Versamento al bilancio statale di risorse accantonate per i trattamenti di fine rapporto)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera.**

Esso pone a regime, a decorrere dal 2010, il meccanismo di versamento, da parte dell'INPS, nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, meccanismo già previsto fino al 31 dicembre 2009.

### **Commi 106-125**

*(Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige)*

**I commi in esame, introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati**, adeguano l'ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni qui proposte hanno efficacia ai sensi di quanto dispone l'articolo 104 dello statuto speciale di autonomia (DPR 670/1972) e costituiscono (*cf. relazione tecnica*) il contenuto dell'accordo sottoscritto in proposito tra il Governo, la Regione e le due Province autonome in data 30 novembre 2009.

Come esplicitamente dichiarato dal **comma 106**, la disciplina introdotta costituisce modifica dell'ordinamento finanziario delle due province autonome e della regione ai sensi dell'articolo 104 dello statuto di autonomia (DPR 670/1972), norma che prevede espressamente la possibilità di modificare le disposizioni concernenti la finanza della regione e delle province con legge ordinaria dello Stato previo 'accordo' – per quanto di rispettiva competenza - con la regione o con la provincia. In particolare il **comma 107** modifica, attraverso tale speciale procedura, il T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

In sintesi, l'adeguamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle due province autonome concerne:

- modifiche alla disciplina dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali della Regione e delle Province; IVA, IRES, Tasse automobilistiche, accise sui prodotti petroliferi, assicurazione RCA, soppressione della compartecipazione in quota variabile e di quote nella ripartizione di fondi settoriali (**comma 107**, lett. da a) a g), lettera h) nuovo testo dell'articolo 79 dello Statuto, comma 1, lett. a) e b); lettera i) e lettera l); **commi 110 e 111**);
- nuova disciplina di tesoreria per il riversamento delle somme rivenienti dalle compartecipazioni erariali spettanti alla Regione e alle province autonome (**comma 118**);
- riconoscimento e regolazione di somme spettanti alle province autonome come quote non versate sino all'esercizio 2009 (**commi 112, 113 e 114**);

- patto di stabilità e concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del Federalismo fiscale (art. 27 della legge n. 42/2009) attraverso la rinuncia alle quote dei fondi settoriali (**comma 109**) e l'assunzione a carico dei propri bilanci di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato (**commi 122-125**) e attraverso il finanziamento di iniziative e progetti relativi anche ai territori confinanti per un valore complessivo di 200 milioni di euro annui (**comma 107**, lettera h), nuovo testo dell'articolo 79 dello Statuto, comma 1, lettera c); commi 107-111);
- regime tributario delle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento dalla legge provinciale n. 3 del 2006 (**comma 115**).

### **Comma 126**

*(Destinazione di maggiori entrate al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili)*

**La disposizione in esame, introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati**, dispone il riversamento delle maggiori entrate e delle economie di spesa derivanti dal comma 105 (che prevede il versamento all'entrata, anche per il 2010, del trattamento di fine rapporto dei dipendenti del settore privato da parte dell'INPS), nonché dai commi da 106 a 125 (che disciplinano la revisione dell'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione autonoma Trentino- Alto Adige), al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 250.

### **Commi 127-128**

*(Rimborso minori entrate ICI)*

**I commi in esame, introdotti dalla Camera**, intervengono in tema di rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall'ICI a seguito della soppressione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, disposta a decorrere dal 2008 ai sensi del D.L. n. 93/2008.

In particolare, essi dispongono anzitutto l'integrazione, nell'importo di 156 milioni di euro per il 2008 e di 760 milioni di euro a decorrere dal 2009, dello stanziamento finalizzato al rimborso ai comuni della minore imposta, autorizzato dall'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 93/2008, e quantificato in 2.604 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Viene poi recata una novella al comma 4 dell'articolo 1 del D.L. n. 93/2008, al fine di eliminare la disposizione che prevede che le modalità ed i criteri per l'erogazione del rimborso ai comuni delle minori entrate ICI da parte del Ministero dell'interno siano stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e che il rimborso venga effettuato secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni.

### **Comma 129**

*(Variazione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e del Fondo strategico a sostegno dell'economia reale)*

**Il comma in esame, introdotto dalla Camera,** dispone la riduzione di 3.690 milioni per l'anno 2010, di 1.379 milioni il 2011, di 2.560 milioni il 2012 e di 760 milioni a decorrere dall'anno 2013 delle disponibilità del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 5/2009, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 168/2009 e dalle norme del provvedimento in esame, nonché di 120 milioni per il 2010 del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, a copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni relative al c.d. Patto per la salute, pari a 2.134 milioni per il 2010, 619 milioni per il 2011 e 1.800 milioni per il 2012, nonché dal rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall'ICI, pari a 1.676 milioni per il 2010 e a 760 milioni a decorrere dal 2011.

### **Comma 130**

*(Sostegno al reddito per i lavoratori a progetto)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera.**

Esso modifica i requisiti e la misura dell'istituto sperimentale, per gli anni 2010-2011, di sostegno del reddito per i lavoratori a progetto in regime di monocommittenza (ad esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo).

In particolare, si incrementa la misura dell'intervento (il quale è in un'unica soluzione), elevandola al 30% del reddito percepito l'anno precedente (l'attuale misura è pari al 20% per il 2009 e al 10% per gli anni 2010 e 2011) e si introduce un limite di importo in valori assoluti dell'intervento, pari a 4.000 euro.

Sono poi modificati i requisiti di reddito e di contribuzione previdenziale per l'accesso al beneficio e si introduce la condizione che il soggetto sia senza contratto di lavoro da almeno due mesi.

### **Comma 131**

*(Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera.**

Esso interviene in materia di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali. Si prevede, in via sperimentale per il 2010, che, ai fini del perfezionamento del relativo requisito contributivo, si computino anche i periodi svolti, nel biennio precedente, in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (anche "a progetto"), nella misura massima di 13 settimane (comutate secondo il criterio ivi stabilito).

### **Commi 132 e 133**

*(Contribuzione figurativa integrativa)*

#### **I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera.**

Essi riconoscono, in via sperimentale per il 2010, ai soggetti beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, qualora abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva ed accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% (rispetto a quello delle mansioni di provenienza), una contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Il beneficio figurativo è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.

### **Commi 134 e 135**

*(Riduzioni contributive per assunzioni di lavoratori)*

#### **I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera.**

Essi estendono, in via sperimentale per il 2010, la riduzione contributiva temporanea per le assunzioni di lavoratori in mobilità (riduzione che consiste nell'applicazione, come quota a carico del datore, della misura prevista per gli apprendisti) ai datori di lavoro che assumano i lavoratori beneficiari dell'indennità non agricola di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età. Inoltre, la durata della richiamata riduzione contributiva è prolungata per i datori che assumano lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva, in mobilità o beneficiari dell'indennità suddetta, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Il beneficio è concesso a domanda e nei limiti di 120 milioni di euro per il 2010.

### **Commi 136-140**

*(Ammortizzatori sociali in deroga)*

#### **I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera.**

I **commi 136 e 137** prorogano al 2010 alcune disposizioni che attribuiscono specifici trattamenti di sostegno al reddito per il 2009 (esse consistono, in particolare, nell'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità - o nel riconoscimento di trattamenti equivalenti o analoghi ai suddetti - ad ulteriori fattispecie, nella possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti, nell'estensione parziale dell'istituto dei contratti di solidarietà, nell'ampliamento temporale dell'intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, in un contributo finanziario a Italia Lavoro SpA).

I successivi **commi da 138 a 140** rinnovano per l'anno 2010, riprendendo di fatto analoghe disposizioni precedenti, la possibilità di concessione o proroga "in deroga" dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale, sulla base di specifici accordi in sede governativa e per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive.

### **Comma 141**

*(Monitoraggio in materia di ammortizzatori sociali e concorso al finanziamento di ammortizzatori in deroga da parte di alcuni fondi)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera.**

Esso reca, in primo luogo, disposizioni inerenti al monitoraggio, con successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro, dei dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa preveda incentivi (per i datori di lavoro) all'assunzione o l'obbligo (per il lavoratore) di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congrua.

Lo stesso comma, inoltre, prevede che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possano concorrere al finanziamento: della proroga di trattamenti di integrazione salariale in deroga; della prima concessione di indennità di mobilità in deroga. Si proroga altresì dal 2009 al 2010 la possibilità che i suddetti fondi, nonché i fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, adottino interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro.

### **Commi 142 e 143**

*(Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro)*

**I commi in esame - inseriti dalla Camera** - modificano la disciplina in materia di somministrazione di lavoro.

Si reintroduce la fattispecie della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetto *staff leasing*); quest'ultimo istituto, previsto dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è stato soppresso dall'art. 1, comma 46, della L. 24 dicembre 2007, n. 247.

Inoltre, si ampliano (rispetto alla normativa previgente alla suddetta abrogazione) i casi di ammissibilità della medesima somministrazione a tempo indeterminato e si restringono alcuni divieti di ricorso alla somministrazione (a tempo determinato e indeterminato).

### **Commi 144-147**

*(Incentivi in favore di soggetti di intermediazione per l'assunzione di lavoratori svantaggiati)*

#### **I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera.**

Essi recano misure sperimentali, per il 2010, intese all'inserimento o reinserimento di determinate categorie di lavoratori svantaggiati.

Si prevede un incentivo economico in favore delle agenzie per il lavoro, per ogni lavoratore svantaggiato oggetto di intermediazione che venga assunto (con esclusione delle ipotesi di somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente). La misura dell'incentivo varia a seconda della fattispecie lavorativa conseguita. Tali incentivi sono riconosciuti anche agli operatori privati del lavoro, accreditati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Per le suddette finalità è autorizzata una spesa pari a 65 milioni di euro per il 2010. La gestione delle misure in esame è affidata a Italia Lavoro Spa.

### **Commi 148 e 149**

*(Disposizioni in materia di lavoro accessorio)*

#### **I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera.**

Essi apportano modifiche agli ambiti oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina del lavoro accessorio, di cui Capo II del Titolo VII del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Inoltre, si precisa che il ricorso a tale istituto da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove applicabile, dal patto di stabilità interno.

### **Comma 150**

*(Trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori delle imprese edili e affini)*

#### **Il comma in esame è stato inserito dalla Camera.**

Esso prevede che, a decorrere dal 2010, i limiti massimi dell'importo del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini siano aumentati nella misura del 100 per cento - anziché in quella dell'80 per cento, stabilita dalla normativa vigente - della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

### **Comma 151**

*(Incentivo per le assunzioni di lavoratori disoccupati)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera.**

Esso riconosce per il 2010, nei limiti di 12 milioni di euro, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, a tempo pieno e indeterminato, lavoratori destinatari dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini. L'incentivo è pari all'indennità o trattamento residuo spettante al lavoratore ed è erogato dall'INPS. Dal beneficio sono esclusi i datori che abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale (avente la stessa qualifica) o che abbiano sospensioni dal lavoro.

### **Comma 152**

*(Fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera.**

Esso modifica la disciplina procedurale relativa al fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale (fondo previsto dall'articolo 9-bis, comma 5, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102).

Si prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - di attuazione delle determinazioni, assunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sui criteri e le modalità per la distribuzione delle risorse tra le regioni - sia emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

### **Comma 153**

*(Prestazioni previdenziali per gli operai agricoli a tempo determinato)*

**Il comma in esame è stato inserito dalla Camera.**

Esso reca un'interpretazione autentica, allo scopo di precisare che il valore del salario medio convenzionale degli operai agricoli a tempo determinato, calcolato ai fini del computo della contribuzione previdenziale, vale sempre anche ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

Cfr., in materia, anche il **comma 5** del presente articolo.

### **Commi 154 e 155**

*(Disposizioni in materia di apprendistato)*

**I commi in esame - inseriti dalla Camera - recano disposizioni in materia di apprendistato.**



Il **comma 154** reca un finanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2010, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato (anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età). Il 20 per cento di tale stanziamento è destinato in via prioritaria all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e all'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Il **comma 155** prevede che la contrattazione collettiva possa stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale di quella spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è inteso il contratto; in tal caso, la retribuzione è determinata dai contratti anche in modo graduale, in relazione all'anzianità di servizio.

### **Commi 156 e 157**

*(Proroga per il 2010 di benefici fiscali per i lavoratori dipendenti)*

**I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera.**

Essi prorogano per l'anno 2010:

- l'applicazione di un'imposta pari al 10 per cento - sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali - sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti privati "in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa". Restano confermati i requisiti di reddito da lavoro dipendente per il riconoscimento del beneficio ed il limite di importo delle somme assoggettabili all'imposta sostitutiva già previsti per il 2009;
- un regime di riduzione dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 35.000 euro.

### **Commi 158-160**

*(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e Norme di copertura finanziaria)*

**I commi in esame - inseriti dalla Camera** - provvedono alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai **commi da 130 a 157** del presente articolo.

A tal fine:

- il **comma 158** riduce di 100 milioni di euro per il 2010 la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione;
- il **comma 159** dispone, per l'anno 2010, l'effettuazione, da parte dell'INPS, di un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile; il programma è svolto

con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali;

- il **comma 160** riduce, nella misura di 975 milioni di euro per il 2010, 259 milioni per il 2011 e 5 milioni per il 2012, il "fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi".

### **Commi 161-182**

*(Banca del Mezzogiorno S.p.A.)*

I **commi in esame, introdotti dalla Camera**, recano un insieme di disposizioni dirette ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle regioni del Mezzogiorno e a sostenere le iniziative imprenditoriali canalizzando il risparmio privato in quelle regioni.

A tal fine si prevede un'articolata disciplina volta alla costituzione della Banca del Mezzogiorno s.p.a., società partecipata dallo Stato in qualità di socio fondatore e da altri soggetti privati che saranno invitati a parteciparvi da un Comitato promotore all'uopo istituito. La banca agisce attraverso la rete di banche e di istituzioni che vi aderiscono con l'acquisto di azioni, e sua finalità precipua è quella di sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno, promuovendo in particolare il credito alle PMI anche con il supporto di intermediari finanziari. La banca potrà emettere obbligazioni la cui raccolta dovrà essere utilizzata per finanziare le PMI che investono nel Mezzogiorno, ovvero specifici progetti infrastrutturali ivi collocati, nonché acquisire dalle banche aderenti mutui dalle PMI del Mezzogiorno.

Si prevede una disciplina specifica in materia di emissione di azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno. Al Ministro dell'economia è data la facoltà di autorizzare, con propri decreti, enti e società partecipate dal medesimo Dicastero, a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale delle banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno.

Si prevede, infine, una disciplina tributaria di carattere agevolativo, in base alla quale sugli interessi degli strumenti finanziari, sottoscritti da persone fisiche, emessi da banche per sostenere progetti di investimento di PMI del Mezzogiorno, si applica un'aliquota agevolata nella misura del cinque per cento.

## **Commi 183-188**

*(Disposizioni concernenti comuni, province e comunità montane)*

Le **disposizioni in titolo, introdotte durante l'esame presso la Camera dei deputati**, riducono i trasferimenti spettanti agli enti locali, prevedendo contestualmente una serie di misure di risparmio di spesa tra l'altro incidenti sul numero dei titolari di funzioni consiliari, esecutive ed amministrative, sul decentramento infracomunale, sulle comunità montane.

Il **comma 183** dispone una riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a comuni e province, iscritti sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, per complessivi 13 milioni di euro per il 2010, 91 milioni per il 2011 e 125 milioni per il 2012.

In particolare, la riduzione riguarda:

- le province, per 1 milione di euro per il 2010, 5 milioni per il 2011 e 7 milioni per il 2012,
- i comuni per 12 milioni di euro per il 2010, 86 milioni per il 2011 e 118 milioni per il 2012.

La riduzione del contributo ordinario è da porre in relazione alle disposizioni di cui ai commi successivi<sup>1</sup>, che recano misure atte a garantire risparmi di spesa per comuni e province, tali da assorbire la riduzione del contributo ordinario disposta in via predeterminata dal comma 183. Il Ministero dell'interno con proprio decreto provvede, per ciascuno degli anni, alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali, nel corso dell'anno, ha luogo il rinnovo dei consigli.

Per quanto concerne gli enti locali delle regioni a statuto speciale, le regioni provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di risparmio dalle misure di cui ai commi 184-187, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Il **comma 184** prevede, in relazione alla riduzione del contributo ordinario ai comuni disposta dal comma 183, la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali (con arrotondamento dell'entità della riduzione all'unità superiore).

Il **comma 185** prevede che il numero massimo degli assessori comunali e degli assessori provinciali è determinato in misura pari, rispettivamente per ciascun comune e per ciascuna provincia, ad un quarto del numero dei consiglieri comunali e ad un quinto del numero dei consiglieri provinciali (con arrotondamento all'unità superiore).

*Si osserva che la disposizione non specifica se la riduzione sia riferita ad un numero complessivo o meno del capo dell'esecutivo locale.*

---

<sup>1</sup> Diverse tra le disposizioni in esame risultano analoghe a quelle contenute nello schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento e Carta delle autonomie locali, approvato dal Consiglio dei ministri il 19 novembre 2009.

Il **comma 186** prevede per i comuni e per le province l'obbligo di adottare alcune misure volte ad assorbire la riduzione del contributo ordinario disposta dal comma 183.

In particolare, la lettera *a*) prevede l'obbligo, per i comuni e le province, di procedere alla soppressione della figura del difensore civico, di cui all'articolo 11 TUEL.

La lettera *b*) prevede l'obbligo, per i comuni, di procedere alla soppressione delle circoscrizioni comunali, di cui all'articolo 17 TUEL.

La lettera *c*) introduce un'ulteriore possibilità di semplificazione delle giunte comunali dei comuni con meno di 3.000 abitanti. In questi comuni, il sindaco può scegliere, in alternativa alla nomina dei due assessori, di delegare l'esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri.

La lettera *d*) prevede l'obbligo, per i comuni e le province, di procedere alla soppressione della figura del direttore generale.

La lettera *e*) prevede che i comuni devono procedere alla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti. I comuni assumono le funzioni esercitate dai consorzi soppressi nonché le relative risorse, con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici in essere e ad ogni altro effetto.

Il **comma 187** dispone la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane, previsto dall'articolo 34 del D.L. n. 504/1992 e da ogni altra disposizione di legge relativa alle comunità montane. Il contributo erariale spettante alle comunità montane, iscritto sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316/Ministero dell'interno), ammonta per il 2010 a 50 milioni di euro.

In attesa dell'attuazione della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, la norma, inoltre, dispone l'assegnazione del 30 per cento di tale contributo (circa 15 milioni di euro) in favore dei comuni montani.

Ai fini della ripartizione di tale contributo, cui provvede il Ministero dell'interno, sono considerati montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra di 600 metri dal livello del mare.

Il **comma 188** dispone che i risparmi derivanti dall'applicazione dei commi 183 e 187, relativi alla riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti di province, comuni e comunità montane, per complessivi 48 milioni nel 2010, 126 milioni per il 2011 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2012, sono trasferiti al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia, istituito ai sensi dell'articolo 7-*quinquies* del D.L. n. 5/2009.

### **Commi 189-194**

*(Fondi comuni di investimento immobiliare della Difesa)*

**I commi in esame, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, autorizzano il Ministro della difesa, al fine di reperire le risorse

necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti accordi di programma per la valorizzazione di detti immobili.

### **Commi 195-196**

*(Anticipazione al comune di Roma per il ripiano dei debiti)*

**I commi in esame, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera,** prevedono l'attribuzione nel 2010 in favore del comune di Roma, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili ai fondi comuni, di cui al comma 190, di un complesso di beni per un valore pari a 600 milioni di euro, anche attraverso quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi del comma 189.

Fino a concorrenza del suddetto importo, il comma in esame autorizza la concessione di un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per l'anno 2010, per provvedere al pagamento di specifiche esigenze ricomprese nel piano di rientro dell'indebitamento dello stesso comune (D.P.C.M. 5 dicembre 2008 *ex art. 78 d.l. n. 112 del 2008*).

### **Comma 197**

*(Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato)*

**Il comma in esame, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,** dispone, a partire dal 30 novembre 2010, il pagamento delle competenze fisse e delle competenze accessorie in un cedolino unico per il personale delle amministrazioni pubbliche che utilizzano procedure informatiche per i pagamenti dei dipendenti.

### **Comma 198**

*(Sospensione di adempimenti per le popolazioni terremotate dell'Abruzzo)*

**Il comma in esame, introdotto dalla Camera,** interviene sulle modalità di recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009, a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

In primo luogo, con riferimento alla già disciplinata rateizzazione delle somme dovute, si dispone l'ampliamento del numero dei versamenti (da 24 a 60 rate mensili) e il differimento da gennaio 2010 a giugno 2010 della scadenza della prima rata (lettera *a*) nn. 2) e 3) e lettera *b*)).

In secondo luogo, vengono inclusi tra i beneficiari della predetta rateizzazione, anche quelli indicati nel decreto ministeriale del D.M. 9 aprile 2009 (lettera *a*) n. 1).

### **Comma 199**

*(Copertura degli oneri recati dai commi 197 e 198)*

**Il comma in esame, introdotto dalla Camera,** dispone al copertura degli oneri, complessivamente pari a 179 milioni di euro nel 2010 e 120 milioni nel 2011 che sono ascritti alle disposizioni di cui ai due commi precedenti, relativi, rispettivamente, al pagamento delle competenze fisse ed accessorie in un cedolino unico per il personale delle amministrazioni pubbliche, nonché al recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009, a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

### **Commi 200 e 201**

*(Oneri a carico dei passeggeri che viaggiano in aereo)*

**I commi 200 e 201, introdotti dalla Camera dei deputati,** recano disposizioni relative ad anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE.

In particolare, **il comma 200** autorizza, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali dovuti per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei gestori aeroportuali che effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti infrastrutturali urgenti soggetti a validazione di Enac.

**Il comma 201** dispone la decadenza delle anticipazioni tariffarie di cui al comma 200 qualora i gestori aeroportuali, entro diciotto mesi, non depositino la documentazione richiesta ovvero non stipulino i contratti di programma e, comunque, nel caso in cui non vengano avviati gli investimenti programmati.

### **Comma 202**

*(Approvazione ex lege di concessioni autostradali)*

**Il comma in esame, introdotto dalla Camera dei deputati,** con due novelle all'art. 8-*duodecies* del decreto-legge n. 59/2008, estende l'approvazione *ex lege* delle concessioni autostradali.

La prima modifica estende l'approvazione *ex lege* degli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie con L'ANAS S.p.a. da quelle approvate fino all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, a quelle approvate fino alla data del 31 dicembre 2009 ed anche agli schemi non ancora approvati, a condizione che gli schemi in questione recepiscano le prescrizioni dettate dal CIPE, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica. La seconda modifica dispone che per le tratte autostradali in concessione con

scadenza entro il 31 dicembre 2014, l'Anas S.p.A., entro il 31 marzo 2010, avvii le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari.

### **Commi 203-205**

*(Ponte sullo stretto Messina)*

**I commi 203 e 204, introdotti dalla Camera dei deputati**, autorizzano la spesa di 470 milioni di euro per il 2012 quale contributo ad ANAS S.p.A. per la sottoscrizione e l'esecuzione - a partire dal 2012 - di aumenti di capitale della Stretto di Messina S.p.A. e novellano l'art. 1, comma 1, della legge 1158/1971 (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente) nella parte in cui prevede la partecipazione al capitale sociale della Stretto di Messina S.p.A. da parte dell'ANAS S.p.a., delle regioni Sicilia e Calabria, nonché di altre società controllate dallo Stato, al fine di garantire la proprietà pubblica della Stretto di Messina S.p.A. attraverso l'introduzione di una soglia minima - pari al 51% - per la partecipazione dei citati soggetti.

**Il comma 205, introdotto dalla Camera dei deputati**, approva *ex lege* un atto amministrativo definito: "Il atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003"; l'atto aggiuntivo in questione è stato sottoscritto, in data non specificata nel testo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la Stretto di Messina S.p.A. ai sensi della legge citata 1158/1971.

### **Commi 206-210**

*(Assunzioni di personale di polizia e vigili del fuoco)*

**I commi in esame, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, modificano alcune disposizioni in materia di blocco delle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo limiti meno restrittivi nelle procedure di assunzione di personale nei corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel triennio 2010-2012.

In particolare, i **commi 206-207** dispongono la non applicabilità, nelle assunzioni del richiamato personale, delle disposizioni contenute all'art. 3, comma 102, della legge 244/2007 e all'art. 66, comma 9, del decreto-legge 112/2008.

**Il comma 208** stabilisce che per il triennio 2010-2012, i corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere, secondo le modalità indicate nel comma 10 dello stesso art. 66, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso nell'anno precedente, nonché per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'anno precedente.

**Il comma 209** autorizza, per le finalità di cui ai commi da 206 a 208, la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Infine, il **comma 210** prevede che agli oneri derivanti dai commi da 206 a 209, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2010 e 344 milioni di euro per l'anno 2011, si provveda, quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2012, mediante la riduzione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 5/2009.

### **Comma 211**

*(Costi delle intercettazioni telefoniche)*

**Il comma in esame, introdotto dalla Camera dei deputati**, modifica l'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) con la finalità di limitare le spese dello Stato per le prestazioni obbligatorie degli operatori sulla base delle richieste di intercettazioni e di informazioni da parte dell'autorità giudiziaria. La novella prevede a tal fine la gratuità del rilascio di informazioni relative al traffico telefonico fino all'adozione di un nuovo listino dei rimborsi, da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni.

### **Comma 212-215**

*(Spese di giustizia)*

**I commi da 212 a 215, introdotti durante l'esame della Camera dei deputati**, intervengono sulla disciplina delle spese di giustizia di cui al relativo Testo Unico (D.P.R. 115 del 2002).

In particolare, il **comma 212** limita l'ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato ed interviene sulla disciplina del medesimo contributo. Viene eliminata l'esenzione: per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a 2.500 euro (da ora soggetto al pagamento di un contributo fisso di 30 euro); per il processo cautelare attivato in corso di causa; per il processo per regolamento di competenza e di giurisdizione; per i giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981 (art. 23); per i giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione. La medesima disposizione prevede inoltre l'applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo (per scaglioni di valore) anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali (attualmente il contributo fisso dovuto è pari a euro 103,30).

Il **comma 213** stabilisce che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni per la gestione e riscossione dei crediti derivanti da spese di giustizia previste dal TU n. 115/2002, risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l'espiazione della pena prima della medesima data.



Il **comma 214** fa salva l'applicazione delle disposizioni del DPR n. 115 che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.

In base al **comma 215**, le risorse derivanti dalla gestione dei crediti per spese di giustizia di cui al comma 213 sono versate al bilancio dello stato per essere riassegnate al Ministero della giustizia con la finalità di finanziare:

- un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili;
- il potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.

### **Commi 216-218**

*(Modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna)*

I **commi da 216 a 218, introdotti durante l'esame della Camera dei deputati**, perseguono finalità di risparmio di spesa prevedendo modalità semplificate di pubblicazione delle sentenze di condanna.

Il **comma 216**, in particolare, novella l'art. 36 del codice penale, sancendo che, nei casi in cui la legge prevede la pubblicazione della sentenza di condanna, la pubblicazione sui giornali è effettuata mediante la sola indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del Ministero della giustizia.

I **commi 217 e 218** richiamano tali modalità semplificate di pubblicazione anche per le sentenze di condanna in materia di violazione del diritto d'autore e in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nel caso di condanna dell'ente ad una sanzione interdittiva.

### **Comma 219**

*(Edilizia carceraria)*

Il **comma 219, introdotto durante l'esame della Camera dei deputati**, stanziava 500 milioni di euro – a valere sulla disponibilità del Fondo Infrastrutture derivante dalla quota di assegnazione delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate – per l'attuazione, anche per stralci, del programma di edilizia carceraria, finalizzato alla creazione di nuove infrastrutture o all'aumento della capienza delle infrastrutture esistenti, già previsto dall'art. 44-*bis* del D.L. n. 207/2008 (convertito dalla legge n. 14/2009).

### **Comma 220**

*(Convenzioni con le regioni per il potenziamento del servizio giustizia)*

Il **comma 220, introdotto durante l'esame della Camera dei deputati**, prevede che il Ministero della giustizia stipuli con le regioni – entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria - convenzioni per la realizzazione di progetti volti al rilancio dell'economia locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia. Tali convenzioni saranno finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

### **Comma 221**

*(Destinazione dei risparmi di spesa al funzionamento dell'organizzazione giudiziaria)*

Il **comma 221, introdotto durante l'esame della Camera dei deputati**, prevede che i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 211, 212 e da 216 a 218 affluiscono al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009 e siano destinati alle spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.

### **Comma 222**

*(Razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche)*

Il **comma in esame, introdotto dalla Camera**, prevede specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, allo scopo di riunificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni, nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

### **Comma 223**

*(Alienazione immobili dello Stato)*

Il **comma in esame, introdotto dalla Camera**, dispone (sostituendo norme della finanziaria 2004) che l'Agenzia del Demanio può alienare gli immobili statali con trattativa privata o mediante procedure concorsuali, secondo il valore degli immobili messi in vendita.

### **Comma 224**

*(Destinazione delle risorse)*

Il **comma in esame, introdotto dalla Camera**, dispone che le maggiori entrate e le economie di spesa derivanti dai due precedenti commi affluiscono al già ricordato Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009.

### **Commi 225-227**

*(Accordi quadro CONSIP)*

I **commi in esame, introdotti dalla Camera**, recano norme relative agli Accordi quadro stipulati da parte di CONSIP S.p.A in qualità di stazione appaltante ai sensi del Codice sugli appalti, prevedendo che le amministrazioni

pubbliche e le amministrazioni aggiudicatrici di appalti di lavori servizi e forniture possano fare ricorso – per l’acquisto di beni e servizi – ai suddetti accordi quadro stipulati da Consip S.p.A, ovvero adottino, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità rapportati a quelli fissati dai suddetti accordi quadro.

### **Comma 228**

*(Imposta sostitutiva su redditi locazione di immobili ubicati nella provincia de L’Aquila)*

Il **comma in esame, inserito dalla Camera**, introduce, in via transitoria per l’anno 2010, la facoltà per i titolari di redditi di locazione di immobili ubicati nella provincia dell’Aquila di applicare un regime di imposizione sostitutivo dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota fissata in misura pari al 20%. Il beneficio spetta in presenza dei seguenti requisiti:

- il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (c.d. canoni concordati);
- le parti contraenti devono essere esclusivamente persone fisiche che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione;
- l’immobile, situato nella provincia aquilana, deve essere destinato ad uso abitativo.

### **Commi 229 e 230**

*(Rivalutazione terreni e partecipazioni)*

I **commi in esame, introdotti dalla Camera**, riaprono anzitutto i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni includendo nell’ambito di applicazione i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, in luogo della precedente fissata al 1° gennaio 2008. Conseguentemente, vengono differiti dal 31 ottobre 2008 al 31 ottobre 2010 i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva e per la redazione e il giuramento della perizia di stima.

Viene poi stabilito che le entrate derivanti dalla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al più volte ricordato Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009.

### **Comma 231**

*(Recupero somme dovute all’erario dagli enti locali)*

Il **comma in esame, introdotto dalla Camera**, prevede, a far data dal 10 gennaio 2010, la rateizzazione, in venti annualità, del recupero delle somme ancora dovute all’erario dagli enti locali ai sensi dell’articolo 31, commi 12 e 13, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), con la maggiorazione degli interessi al tasso legale.

A tal fine, il Ministero dell'interno farà pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.

### **Commi 232-234**

*(Grandi opere infrastrutturali)*

**I commi 232-234, introdotti dalla Camera dei deputati**, prevedono la nozione di “lotto costruttivo” nella realizzazione di progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN -T, inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro e tempi di realizzazione superiore a quattro anni, da individuarsi con DPCM. Il CIPE può autorizzare tali progetti, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, a condizione che il costo sia integralmente finanziato, che sia allegata una relazione recante le fasi di realizzazione dell’opera, il cronoprogramma dei lavori e i fabbisogni annuali, e che l’affidatario dei lavori rinunci a pretese risarcitorie connesse ad eventuali mancati finanziamenti dei lotti successivi. Il comma 233 prevede che il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assuma l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Ai sensi del comma **234**, dei progetti deve essere fornita specifica indicazione nell’Allegato Infrastrutture del Documento di programmazione economico-finanziaria.

### **Comma 235**

*(Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.)*

**Il comma in esame, inserito dalla Camera**, introduce (modificando una norma del decreto-legge anticrisi n. 5 del 2009) la possibilità che le operazioni di finanziamento effettuate da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. a favore delle piccole e medie imprese nell’ambito della c.d. “gestione separata” - cioè attraverso l’uso delle risorse provenienti dalla raccolta del risparmio postale - possano svolgersi, oltre che attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito, anche attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della stessa Cassa Depositi e Prestiti.

La disposizione autorizza inoltre lo Stato a sottoscrivere per l’anno 2010 quote di società di gestione del risparmio, per un valore fino a 500 mila euro, finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, destinate ad investitori qualificati per il rafforzamento patrimoniale e l’aggregazione di imprese di minore dimensione.

### **Comma 236**

*(Credito d'imposta per spese di ricerca)*

**Il comma in esame, inserito dalla Camera,** incrementa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 l'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta per le spese in ricerca e sviluppo. In merito alle modalità attuative, si rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite le associazioni di categoria, con il quale potranno essere individuate, tra l'altro, le tipologie degli investimenti che si intende agevolare, nonché "i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazioni". Alla copertura finanziaria si provvede con la riduzione del FAS, per gli oneri dell'anno 2010, e alla riduzione del già ricordato Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 5/2009, per gli oneri del 2011.

### **Commi 237 e 238**

*(Contributi alle radio ed alle televisioni locali)*

**Il comma 237, introdotto dalla Camera dei deputati,** reca un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2010, per il finanziamento delle emittenti radio-televisive locali previsto dall'articolo 1, comma 1244, della legge finanziaria 2007.

**Il comma 238, introdotto dalla Camera dei deputati,** prevede che la copertura finanziaria delle norme in favore delle emittenti locali (comma 237) venga assicurata attraverso le disponibilità derivanti dalle revoche totali o parziali delle agevolazioni per le aree sottoutilizzate di cui alla legge n. 488/1992.

### **Comma 239**

*(Messa in sicurezza degli edifici scolastici)*

**Il comma in esame, inserito dalla Camera,** reca norme procedurali in merito alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché per i profili di carattere finanziario, devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle risorse previste ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge in materia di istruzione e università n. 137/2008.

### **Comma 240**

*(Piani straordinari per il rischio idrogeologico)*

**Il comma in oggetto, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, destina ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (individuate dal Ministero dell'ambiente, sentite le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile) le risorse – pari a 1 miliardo di euro – già assegnate dalla delibera CIPE 6 novembre 2009 per interventi di risanamento ambientale a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. Il comma in esame consente l'utilizzo delle risorse in oggetto anche tramite accordo di programma - sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro per gli affari regionali - che definisce la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del FAS che ciascun programma attuativo regionale destina ad intervento di risanamento ambientale.

### **Comma 241**

*(Trasferimento di risorse tra autorità indipendenti)*

**Il comma in esame, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, dispone un trasferimento di risorse tra autorità indipendenti, attribuendo maggiori risorse all'Autorità garante della concorrenza e del mercato – Antitrust, al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia per l'attuazione delle legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con contestuale riduzione di risorse destinate ad altre Autorità.

### **Commi 242 e 243**

*(Interventi di tutela a favore delle popolazioni colpite da eventi atmosferici)*

**I commi in esame sono stati inseriti nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**. Il primo dei due destina 50 milioni di euro - a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (previste dall'articolo 141 della legge 388/2000) - a interventi di tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatesi nell'ultimo triennio. La disposizione prevede che le somme - versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnate alle pertinenti u.p.b. - vengano assegnate agli interventi suindicati, entro l'anno 2009.

Il successivo comma dispone l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione in G.U.

**Comma 244***(Fondi speciali - Tabelle A e B)*

Il presente comma e i successivi corrispondono - con modificazioni e integrazioni - all'art. 3 del testo approvato dal Senato.

Il **comma in esame** dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, per la parte corrente - Tabella A - e per quella in conto capitale - Tabella B.

A seguito delle **modifiche apportate dalla Camera** gli importi complessivi della Tabella A e della Tabella B sono quelli riportati nei due prospetti che seguono.

	2010	2011	2012
<b>Tabella A</b> (migliaia di euro)	<b>792.323</b>	<b>31.396</b>	<b>890.146</b>

	2010	2011	2012
<b>Tabella B</b> (migliaia di euro)	-	<b>1.000</b>	<b>1.493.000</b>

Più in dettaglio, per quanto riguarda la parte corrente, rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura sono state approvate dalla Camera le seguenti modifiche:

- un incremento degli accantonamenti riferiti al Ministero degli affari esteri di 20 milioni per il 2010 e di 10 milioni per il 2011, finalizzato alla ratifica di trattati e alla sicurezza delle sedi all'estero;
- un incremento degli accantonamenti riferiti al Ministero dell'interno nella misura di 10 milioni per ciascuno degli anni del triennio, finalizzato ad interventi per i comuni montani. Allo stesso tempo è da segnalare la riduzione, a carico del medesimo Ministero, di 529 milioni per il 2012, utilizzata a copertura degli oneri per la deroga al blocco del *turn over* per i corpi di polizia e i vigili del fuoco;
- un incremento degli accantonamenti riferiti al Ministero della difesa di 750 milioni per il 2010 finalizzato alla realizzazione delle missioni internazionali.

Non si segnalano, invece, variazioni in Tabella B tra il testo licenziato dal Senato in prima lettura ed il testo approvato dalla Camera.

**Comma 245***(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)*

Il **comma in esame** reca l'approvazione della Tabella C, in cui vengono determinati, in apposita tabella, gli stanziamenti annui (per il triennio finanziario

di riferimento) delle leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.

A seguito delle **modifiche apportate dalla Camera** l'ammontare complessivo degli stanziamenti della Tabella C è stato determinato in 16.368,6 milioni per il 2010, in 13.946,3 milioni per il 2011 e in 13.855,4 per il 2012.

In particolare, le modifiche disposte dalla Camera hanno riguardato le seguenti voci:

- Fondo per le politiche sociali - legge n. 328/200 (Ministero del lavoro): aumento di 150 milioni per il 2010;
- Agenzia del demanio - D.Lgs. n. 300/1999, art. 70, co. 2 (Ministero dell'economia): riduzioni di 9,2 milioni per ciascuna annualità;
- Consob - D.L. n. 95/1974 (Ministero dell'economia): riduzioni di 7,4 milioni nel 2010 e di 5,7 milioni sia per il 2011 che per il 2012;
- Autorità di garanzia per le comunicazioni - legge n. 249/1997 (Ministero dell'economia): riduzioni di 2 milioni nel 2010 e di 1,8 milioni sia per il 2011 che per il 2012;
- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori - legge n. 109 del 1994, art. 4 (Ministero dell'economia): riduzioni di 2 milioni nel 2010 e di 1,8 milioni sia per il 2011 che per il 2012;
- Autorità garante della concorrenza e del mercato - legge n. 287/1990 (Ministero dello sviluppo economico): incremento di 11,4 milioni nel 2010 e di 9,3 milioni sia nel 2011 che nel 2012.

### **Comma 246**

*(Rifinanziamento di spese di conto capitale - Tabella D)*

Il **comma in esame** concerne l'entità degli stanziamenti di cui alla Tabella D, nella quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell'economia.

A seguito delle **modifiche apportate durante l'esame alla Camera**, gli importi della Tabella D sono stati rideterminati in 347,3 milioni euro per il 2010, 1.001,1 milioni per il 2011 e a 9.601,1 milioni per il 2012.

Più in dettaglio, la Tabella D dispone i seguenti rifinanziamenti:

- 160,1 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 per l'erogazione di un contributo alla regione Calabria per la tutela del patrimonio forestale, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del D.L. n. 148/1993;
- 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 finalizzati a sostenere gli interventi di cui al D.L. n. 515 del 1994 in materia di finanza locale ed in particolare a contribuire al finanziamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province;;
- 12 milioni di euro per il solo anno 2010, per interventi relativi al completamento dei lavori di banchinaggio, dragaggio e raccordo stradale di una diga foranea;



- 23,3 milioni di euro per il 2010, 24,3 milioni per il 2011 e 5.524,3 milioni per il 2012, volti a integrare il Fondo per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Questi ultimi importi sono stati così modificati a seguito dell'esame al Senato, che ha incrementato il rifinanziamento del Fondo di rotazione, rispetto al disegno di legge iniziale, di 35,2 milioni per il 2010 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012; con una **modifica apportata dalla Camera** le risorse sono state ridotte di 51,9 milioni nel 2010 e di 16,7 milioni sia nel 2011 che nel 2012;
- 500 milioni di euro per il 2011 e 2.000 milioni per il 2012 per alimentare il Fondo per la realizzazione di programmi di investimenti pluriennali per esigenze di difesa nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 896, della legge n. 296/2006;
- 51,9 milioni di euro nel 2010 e di 16,7 milioni sia nel 2011 che nel 2012 destinati al Fondo di solidarietà nazionale per gli incentivi assicurativi in agricoltura previsto dall'articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 102 del 2004 (**voce inserita durante l'esame presso la Camera**);
- 200 milioni di euro per il 2011 e 1.800 milioni per il 2012 per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico già finanziati dall'articolo 50, comma 1, della legge n. 448/1998 (**voce inserita durante l'esame presso la Camera**).

### **Comma 247**

*(Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa - Tabella E)*

Il **comma in esame** dispone in ordine alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa (definanziamenti) per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale (Tabella E).

Nella Tabella E allegata al disegno di legge finanziaria per il 2010 risultano definanziamenti per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro per il 2010 e per 1.927,9 milioni per il 2012.

In particolare viene defanziato per 200 milioni nel 2010 e per 1.907,9 milioni nel 2012 il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). Risulta altresì ridotto di 20 milioni nel 2012 il fondo di riserva per le leggi permanenti di natura corrente.

### **Commi 248 e 249**

*(Modulazione delle leggi pluriennali di spesa - Tabella F)*

I **commi in esame** riguardano la Tabella F, che ha la funzione di rimodulare le quote annue dello stanziamento delle leggi pluriennali di spesa destinata a gravare sugli esercizi successivi al primo, senza tuttavia poter variare lo stanziamento complessivo di ciascuna legge.

A seguito delle **modifiche apportate dalla Camera** gli importi iscritti in Tabella F ammontano complessivamente a 24.418 milioni per il 2010, 25.222,2 milioni per il 2011, 21.892,9 milioni per il 2012 e a 75.161,2 milioni per il 2013 e gli anni successivi.

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, le rimodulazioni della Tabella F interessano soltanto le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, attraverso una anticipazione di 1 miliardo nel 2010 e di 4,5 miliardi nel 2011 a valere sulle risorse del 2012.

### **Comma 250**

*(Riassegnazione di entrate)*

Il **comma in esame, modificato dalla Camera**, disciplina le modalità e le procedure contabili ai fini dell'utilizzo delle risorse affluite alla contabilità speciale prevista dall'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009 (che ha istituito il cd. "scudo fiscale"), come integrate dal decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135. La norma prevede il riversamento di tali risorse all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia e finanze, di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

Il fondo è stato dotato di risorse anche per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 168/2009, che stabilisce il riversamento nel fondo delle maggiori entrate che si realizzano nel 2010 a seguito del differimento dei quote parte dell'acconto IRPEF, quantificate in 3.716 milioni di euro. Inoltre numerose disposizioni del disegno di legge in esame prevedono il trasferimento di risorse al Fondo e il contestuale utilizzo delle medesime a copertura finanziaria di specifici interventi.

La disposizione in esame prevede la destinazione delle disponibilità del Fondo, al netto delle risorse già utilizzate dal disegno di legge stesso, negli importi di 2.214 milioni di euro nel 2010, di 213 milioni nel 2011 e di 160 milioni nel 2012, per le finalità indicate nell'elenco 1 allegato al disegno di legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine, la norma dispone che gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati da relazione tecnica, siano trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta.

### **Comma 251**

*(Effetti del decreto-legge n. 168 del 2009)*

Il **comma in esame, introdotto dalla Camera**, reca disposizioni dirette a conservare la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e a rendere salvi gli

effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di quanto introdotto dal decreto-legge n. 168/2009, entrato in vigore il 24 novembre 2009, che ha disposto in tema di differimento di una quota dell'acconto IRPEF nonché di trasferimenti ai comuni in compensazione di variazioni del gettito ICI.

**Commi 252-253**

*(Copertura degli oneri correnti ed entrata in vigore)*

Le **disposizioni in esame** afferiscono, rispettivamente, alle modalità di copertura degli oneri correnti recati dalla legge finanziaria 2010 e all'entrata in vigore del provvedimento al 1° gennaio 2010.



## **TABELLA CORRISPONDENZE**



Tabella delle corrispondenze

<b>ARGOMENTO</b>	<b>A.S. 1790</b>	<b>A.S. 1790-A</b>	<b>A.C. 2936</b>	<b>A.C. 2936-A</b>	<b>A.S. 1790-B</b>
	<b>Art. 1</b> <i>(Risultati differenziali)</i>	<b>Art. 1</b> <i>(Risultati differenziali)</i>	<b>Art. 1</b> <i>(Risultati differenziali)</i>	<b>Art. 1</b> <i>(Risultati differenziali)</i>	<b>Art. 1</b> <i>(Risultati differenziali)</i>
Saldi annuali	1	1	1	1	1
Saldi pluriennali	2	2	2	2	2
Ricorso al mercato	3	3	3	3	3
Risparmi	4	4	4	4	4
	<b>Art. 2</b> <i>(Disposizioni diverse)</i>	<b>Art. 2</b> <i>(Disposizioni diverse)</i>	<b>Art. 2</b> <i>(Disposizioni diverse)</i>	<b>Art. 2</b> <i>(Disposizioni diverse)</i>	<b>Art. 2</b> <i>(Disposizioni diverse)</i>
Trasferimenti enti previd.	1	1	1	1	1
Trasferimenti enti previd.	2	2	2	2	2
Ripartizione previd.	3	3	3	3	3
Copertura previd.	4	4	4	4	4
Interpretaz. autentica	5	5	5	5	5
Pagamento acconto IRPEF				5-bis	6
Pagamento acconto IRPEF				5-ter	7
Pagamento acconto				5-quater	8

Tabella delle corrispondenze

<b>ARGOMENTO</b>	<b>A.S. 1790</b>	<b>A.S. 1790-A</b>	<b>A.C. 2936</b>	<b>A.C. 2936-A</b>	<b>A.S. 1790-B</b>
IRPEF					
Finanziam. università	6	6	6	6	9
Proroga agevolaz. edilizia	7	7	7	7	10
Proroga agevolaz. edilizia	8	8	8	8	11
Commercio ambulante		8-bis	9	9	12
Fondi contratti P.A.	9	9	10	10	13
Fondi contratti P.A.	10	10	11	11	14
Fondi contratti P.A.	11	11	12	12	15
Fondi contratti P.A. e Personale SSN	12 e 13	12 e 13	13 e 14	13 e 14	16 e 17
Fondi aggiuntivi	14	14	15	15	18
Fondi aggiuntivi	15	15	16	16	19
Nuovi contratti P.A.	16	16	17	17	20
Friuli	17	17	18	18	21
Camere commercio	18	18	19	19	22
Contributi comuni "svantaggiati"		bis	20	20	23
Trasferimenti erariali ai comuni				20-bis	24
Collegi universitari		18-ter	21	21	25
Esenzione fiscale vittime terrorismo	18-	quater	22	22	26
Difesa servizi		18-quinquies	23	23	27



Tabella delle corrispondenze

<b>ARGOMENTO</b>	<b>A.S. 1790</b>	<b>A.S. 1790-A</b>	<b>A.C. 2936</b>	<b>A.C. 2936-A</b>	<b>A.S. 1790-B</b>
Emblemi Forze armate			24-27	24-27	28-31
Disciplina di servizi		18- <i>sexies</i> - 18- <i>decies</i>	28-32	28-32	32-36
Finanziamento consorzi di confidi		<i>undecies</i>	33	33	37
Risorse dei Confidi per rilancio produttivo				33- <i>bis</i>	38
Fondo per l'accesso al credito per acquisto della prima casa	18-	<i>duodecies</i>	34	34	39
Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica	18-	<i>terdecies</i>	35	35	40
Alienazione delle partecipazioni detenute in banche popolari	18-	<i>quaterdecies</i>	36	36	41
Modifiche al patto di stabilità interno per i Comuni abruzzesi terremotati	18-	<i>quinqüesdecies</i>	37	37	42
Personale appartenente al comparto sicurezza-difesa	18-		38	38	43
Progetti CNR e ENEA	18-		39	39	44
Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia			40	40	45

Tabella delle corrispondenze

<b>ARGOMENTO</b>	<b>A.S. 1790</b>	<b>A.S. 1790-A</b>	<b>A.C. 2936</b>	<b>A.C. 2936-A</b>	<b>A.S. 1790-B</b>
Defibrillatori			41	41	46
Permuta mezzi			42	42	47
Fondo tutela ambiente e sviluppo territorio			43	43	48
Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli			44	44	49
Fondo di sostegno per l'occupazione e imprenditoria giovanile			45	45	50
Eventi atmosferici 6 giugno 2009			46	46	51
Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia			47	47	52
Riordino fondiario			48	Soppresso	-
Fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli				48	53
Polizze assicurative agricole				48-bis	54
Interventi a favore del settore agricolo				48-ter	55
Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura				48-quater	56

Tabella delle corrispondenze

<b>ARGOMENTO</b>	<b>A.S. 1790</b>	<b>A.S. 1790-A</b>	<b>A.C. 2936</b>	<b>A.C. 2936-A</b>	<b>A.S. 1790-B</b>
Contributi per i prodotti a stagionatura prolungata			49	49 id.	57
Riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'influenza aviaria			50	50 id.	58
Contributo orfani vittime terrorismo e stragi			51	51 id.	59
Osservatorio e Fondo per le comunità giovanili			52	52 id.	60
Contributi all'editoria			53	53 id.	61
Erogazioni dei contributi all'editoria				53-bis	62
Somme dovute a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali				53-ter	63
Biodiesel e prodotti derivati dalla biomassa			54	54 id.	64
Fondo di parte corrente di cui all'art. 61, comma 17, DL n. 112/2008			55	55 id.	65
Patto per la salute				56-90	66-100
Carta elettronica				91	101
Fondo per le non autosufficienze				92	102

Tabella delle corrispondenze

<b>ARGOMENTO</b>	<b>A.S. 1790</b>	<b>A.S. 1790-A</b>	<b>A.C. 2936</b>	<b>A.C. 2936-A</b>	<b>A.S. 1790-B</b>
Fondo per le politiche sociali				93-94	103-104
Versamento all'entrata del bilancio delle risorse del TFR				95	105
Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Trentino Alto Adige				96-115	106 -125
Destinazione entrate al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili				116	126
Rimborso minori entrate ICI				117-118	127-128
Variazioni del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e del Fondo strategico a sostegno dell'economia reale				119	129
Ammortizzatori sociali				120-150	130-160
Banca del Mezzogiorno S.p.a.				151-172	161-182
Disposizioni concernenti comuni,				173-178	183-188

Tabella delle corrispondenze

<b>ARGOMENTO</b>	<b>A.S. 1790</b>	<b>A.S. 1790-A</b>	<b>A.C. 2936</b>	<b>A.C. 2936-A</b>	<b>A.S. 1790-B</b>
province e comunità montane					
Fondi comuni di investimento immobiliare della Difesa				179-184	189-194
Anticipazione al comune di Roma per il ripiano dei debiti				185-186	195-196
Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato				187	197
Sospensione di adempimenti per le popolazioni terremotate dell'Abruzzo				188-189	198-199
Anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali				190-191	200-201
Concessioni autostradali				192	202
Stretto di Messina				193-195	203-205
Assunzione di personale corpo di Polizia e Vigili del Fuoco				196-200	206-210
Spese per il rilascio di informazioni sul traffico				201	211

Tabella delle corrispondenze

<b>ARGOMENTO</b>	<b>A.S. 1790</b>	<b>A.S. 1790-A</b>	<b>A.C. 2936</b>	<b>A.C. 2936-A</b>	<b>A.S. 1790-B</b>
telefonico					
Spese di giustizia e modifiche al Codice penale per la pubblicazione di sentenze				202-208 e 211	212-218 e 221
Edilizia carceraria				209	219
Convenzioni con le regioni per il potenziamento del servizio giustizia				210	220
Fabbisogni allocativi delle amministrazioni dello Stato				212	222
Alienazione immobili di proprietà dello Stato e versamento al Fondo scudo				213-214	223-224
Accordi quadro CONSIP				215-217	225-227
Imposta sostitutiva per locazione di immobili nella provincia de L'Aquila				218	228
Rivalutazione terreni e partecipazioni				219-220	229-230
Recupero somme				221	231

Tabella delle corrispondenze

<b>ARGOMENTO</b>	<b>A.S. 1790</b>	<b>A.S. 1790-A</b>	<b>A.C. 2936</b>	<b>A.C. 2936-A</b>	<b>A.S. 1790-B</b>
dovute all'erario degli enti locali					
Progetti prioritari nell'ambito dei corridoi europei TEN-T				222-224	232-234
Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.				225	235
Credito di imposta per spese di ricerca				226	236
Emittenti radiotelevisive locali				227-228	237-238
Messa in sicurezza degli edifici scolastici				229	239
Piani straordinari per il rischio idrogeologico				230	240
Trasferimento di risorse tra autorità indipendenti				231	241
Interventi di tutela a favore delle popolazioni colpite da eventi atmosferici				232-233	242-243

Tabella delle corrispondenze

<b>ARGOMENTO</b>	<b>A.S. 1790</b>	<b>A.S. 1790-A</b>	<b>A.C. 2936</b>	<b>A.C. 2936-A</b>	<b>A.S. 1790-B</b>
	<b>Art. 3</b> <i>(Fondi e tabelle. Entrata in vigore)</i>	<b>Art. 3</b> <i>(Fondi e tabelle. Entrata in vigore)</i>	<b>Art. 3</b> <i>(Fondi e tabelle. Entrata in vigore)</i>	<b>Art 2.</b> <i>(Disposizioni diverse)</i>	
Tab. A e B		1	1	234	244
Tab. C		2	2	235	245
Tab. D		3	3	236	246
Tab. E		4	4	237	247
Tab. F		5 e 6	5 e 6	238-239	248 e 249
Riassegnazione di entrate			7	240	250
Effetti del decreto- legge n. 168 del 2009				241	251
Copertura della legge finanziaria			8	242	252
Entrata in vigore		8	9	243	253

7





## Ultimi dossier del Servizio Studi

172	Testo a fronte	A.G. n. 145 "Schema di decreto legislativo recante: attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate"
173	Testo a fronte	Atto del Governo n. 146 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario"
174	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 1409 e 1473, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali
175	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1820 "Nuove disposizioni in materia di aree protette"
176	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1397-B Legge di contabilità e finanza pubblica
177	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1167-A Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali - <i>Sintesi del contenuto</i>
178	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1880 "Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"
179	Schede di lettura	Atto del Governo n. 154 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie"
180	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 591, 874, 970, 1387, 1579, 1905 in materia di università
181	Dossier	Atto del Governo n. 155 Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".